



Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città

**Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 21.07.03 con
deliberazione n.111.**

Indice

Capo I Criteri generali

- art. 1 – Motivazioni del Regolamento
- art. 2 - Finalità
- art. 3 – Campo d'applicazione
- art. 4 – I diritti fondamentali del verde in città

Capo II Responsabilità del verde

- art. 5 – Il cittadino (le associazioni e i gruppi di vicinato)
- art. 6 – Il Forum del Verde
- art. 7 – La commissione tecnica per il verde urbano
- art. 8 – L'Ufficio per il Verde pubblico
- art. 19 – Gli Affidatari
- art. 10 – Il Corpo di Polizia Municipale

Capo III Interventi sul Verde

- art. 11 – Pianificazione
- art. 12 – Programmazione
- art. 13 – Manutenzione programmata
- art. 14 – Potature programmate e straordinarie
- art. 15 – Abbattimenti
- art. 16 – Tutela dei rifugi e nidi della fauna selvatica sulle alberature pubbliche
- art. 17 – Sostituzioni
- art. 18 – Nuove piantagioni
- art. 29 – Comunicazioni degli interventi programmati
- art. 20 – Interventi di emergenza
- art. 21 – Comunicazione degli interventi di emergenza
- art. 22 – Lavori pubblici in prossimità di alberature pubbliche o aree verdi
- art. 23 – Adozione di aree verdi

Capo IV “Promuovere la cultura del verde”

art. 24 – Sensibilizzazione

Capo V “Vivere il verde pubblico”

art. 25 – Accesso

art. 26 – Attrezzature

art. 27 – Usi particolari

Capo VI – Aree private a verde

art. 28 – Indicazioni per le aree private a verde

Capo VII – “Per chi non rispetta il verde”

art. 29 – Sanzioni

Capo VIII Disposizioni finali e transitorie

art. 30 – esecutività del Regolamento

art. 31 – deposito del Regolamento

ALLEGATO A

Come funziona il Forum del Verde

accesso

funzioni

funzionamento

ALLEGATO B

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

autorizzazioni

presenze vegetali

prescrizioni tecniche

lavori di scavo

allestimento di cantieri

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

Procedura dei lavori di risputino e modalità di pagamento

Metodologie per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

metodologia per la stima del valore ornamentale

abbattimenti

interventi sulla chioma

metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

valore ornamentale

ALLEGATO C

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

Nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

ALLEGATO D

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

alberi di particolare interesse

salvaguardia fitopatologia

ALLEGATO E

Art. 71 delle norme di attuazione del PRGC approvato con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n° 531 del 23.02.1998

art. 71 – siepi ed alberature

Regolamento comunale

per la tutela e la promozione

del verde in città

Criteri generali

motivazioni del regolamento

- 1.1 Il Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città (di qui in avanti, Regolamento) nasce dalla collaborazione tra i cittadini, i tecnici e gli amministratori pubblici che hanno condiviso le proprie conoscenze.
- 1.2 L'Amministrazione Comunale vede nella partecipazione delle varie componenti della società locale alla definizione delle regole di cui si compone questo strumento la condizione primaria affinché le regole stesse vengano rispettate e fatte rispettare da parte della cittadinanza.
- 1.3 L'Amministrazione Comunale allo scopo di garantire organicità e coerenza agli interventi che riguardano il verde elabora un documento di principi guida della "Strategia per la Natura in Città", approvato con Atto di indirizzo della Giunta.

finalità

2.1 Le finalità del Regolamento:

tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;

contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;

favorire tutti gli usi delle aree verdi del territorio comunale che siano compatibili con le risorse naturali presenti in esse;

incentivare la partecipazione e le proposte della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;

riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, manutenzione, educazione su tutte le componenti del verde urbano;

indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano, ed alla connessione tra spazi verdi, così da sostenere la circolazione delle specie e la produzione di biodiversità;

diffondere la cultura del verde in città, attraverso l'informazione al cittadino, riguardante le risorse naturali, le diverse tipologie storiche e i diversi elementi architettonici presenti in giardini, parchi e viali alberati, le possibilità di utilizzo delle varie aree e gli interventi decisi su di esse e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sul ciclo di vita delle piante e sulle funzioni da esse esercitate.

campo d'applicazione

- 3.1 Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico, a vario titolo nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico, argini e scarpate di fossati non consorziali, aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde).
- 3.2 Le aree che l'Amministrazione Comunale dovesse affidare in gestione ad altri soggetti istituzionali, potranno essere oggetto di specifico regolamento che da tali soggetti sarà redatto, sulla base dei criteri ispiratori del presente regolamento ed in collaborazione con il servizio comunale competente in materia di verde pubblico. Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
- 3.3 Nell'ambito del territorio comunale la suddivisione dei compiti e delle deleghe in materia di verde tra amministrazione centrale ed organismi decentrati, consigli circoscrizionali e municipalità, è disciplinata da atti di natura regolamentare.

art. 4 i diritti fondamentali del verde in città

- 4.1 La vegetazione – in ogni sua manifestazione – è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità, deve essere rispettata come ogni altro organismo vivente, e quindi va:
- a) rispettata come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;

- b) conosciuta, censita e monitorata nel suo sviluppo;
- c) considerata nelle scelte di trasformazione territoriale;
- d) mantenuta quanto più possibile integra;
- e) incrementata nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate
- f) curata con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Responsabilità del verde

art. 1.il cittadino (le associazioni e i gruppi di vicinato)

- 5.1 Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base di specifiche motivazioni confutate da agronomi e responsabili del settore verde del Comune di Venezia. Il Comune di Venezia promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, direttamente o tramite proprie associazioni, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde.

il Forum per la partecipazione responsabile del Verde

- 6.1 Il Forum per la partecipazione responsabile del Verde (Forum) è un organismo a base volontaria il cui funzionamento è normato nell'Allegato A. Esso può decidere di darsi forme autonome, articolate a livello territoriale. (Delibera CIPE 57/2002, Cap 2, 52 – 59).
- 6.2 il Forum è il luogo in cui vengono convogliate e diffuse le informazioni relative al verde: esso offre ai cittadini la possibilità di essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; di esprimersi e di partecipare attivamente ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi a verde pubblico; di partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde.

- 6.3 Per i soggetti istituzionali, i tecnici e gli operatori il Forum diviene occasione di aggiornamento, di ascolto e di confronto con l'opinione pubblica. Gli Uffici dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per consentire al Forum di svolgere le proprie funzioni.

la Commissione Tecnica per il verde urbano

- 7.1 La Commissione rappresenta gli Uffici comunali, centrali e decentrati competenti in materia di verde o di trasformazioni territoriali che possono incidere sulla qualità o la quantità delle presenze verdi della città.
- 7.2 Per assicurare una adeguata competenza tecnica in materia di verde la Commissione comunale è allargata, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, con un rappresentante ciascuno, ai seguenti soggetti:

Ordine degli Agronomi e Forestali,

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

Associazione nazionale direttori e Tecnici Pubblici Giardini

Ordine degli Ingegneri

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali

Collegio dei Geometri

Collegio dei Periti Agrari

Collegio degli Agrotecnici e laureati;

Società Italiana di Arboricoltura

Consorzii di Bonifica interessati;

7.3 I compiti della Commissione sono:

- a) svolge funzioni di indirizzo per l'attività pianificatoria comunale;
- b) individua aree a particolare sensibilità con le relative misure per l'intervento su di esse;
- c) perfeziona e supporta programmi di sensibilizzazione e diffusione della cultura urbana del verde;
- d) mantiene i rapporti con altri organi esistenti presso altre amministrazioni funzionali all'aggiornamento delle conoscenze ed alla connessione tra aree verdi interne e esterne al territorio comunale.
- e) costituisce il referente principale del Forum per tutto ciò che concerne le proposte o le richieste che coinvolgano l'Amministrazione comunale.

7.4 Entro 180 giorni dall'adozione del Regolamento, tutti gli Uffici comunali, centrali o decentrati, aventi funzioni incidenti con la pianificazione, la progettazione, la gestione, la manutenzione e la trasformazione degli spazi verdi, nomineranno il proprio rappresentante in Commissione.

Nel caso di progetti o interventi sul verde pubblico realizzati in ambiti fluviali o consortili, sarà necessario il parere del Consorzio di Bonifica per propria competenza territoriale

l'Ufficio per il Verde

8.1 L'Ufficio per il Verde ha la responsabilità su:

- f) le autorizzazioni rilasciate per utilizzi temporanei delle aree verdi in deroga al Regolamento;

- g) le autorizzazioni per le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico e ove il caso lo richieda indicare le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori;
- h) i contenuti tecnici del contratto di servizio col soggetto cui viene affidata la manutenzione del verde;
- i) l'autorizzazione per interventi da compiersi sul verde privato assoggettato a vincoli;
- j) l'accertamento e la contestazione di violazioni e inosservanze di norme e prescrizioni (contenute sia in questo Regolamento, sia in altre disposizioni legislative) relative alla salvaguardia e tutela del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo;
- k) i tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi;
- l) l'informazione al cittadino circa le tecniche di intervento più adeguate per piante o aree collocate su suolo privato, e circa le opportunità esistenti per la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze tecniche in materia;
- m) l'affidamento di aree ad associazioni, gruppi di cittadini o altri soggetti privati per interventi di recupero e manutenzione, secondo le modalità previste all'art. 23, sentito il parere degli Uffici comunali competenti in materia di Patrimonio.

gli Affidatari

- 9.1 I soggetti cui l'Amministrazione Comunale affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico (Affidati) sono tenuti ad osservare le norme contenute nel Regolamento e a diffonderle contestualmente allo svolgimento delle mansioni descritte nei contratti di servizio di volta in volta stipulati.
- 9.2 Gli Affidatari sono inoltre responsabili della formazione del proprio personale sia per ciò che concerne le tecniche di intervento su piante e aree verdi, sia per la disponibilità a rispondere alle eventuali richieste di informazioni da parte dei cittadini e del Forum.

il Corpo di Polizia Municipale

- 10.1 Il Corpo di Polizia Municipale è responsabile dell'applicazione e dell'osservanza del Regolamento nel territorio comunale.
- 10.2 L'attività di controllo dovrà essere quanto più possibile tesa alla diffusione presso la cittadinanza della cultura ambientale.
- 10.3 Gli operatori del Corpo di Polizia Municipale saranno oggetto di specifici corsi formativi, circa le modalità di intervento sul territorio. I problemi riscontrati nell'applicazione del Regolamento saranno trattati in collaborazione con l'Ufficio per Verde, i Consigli di Quartiere e le Municipalità sentito il Forum.

Interventi sul verde

pianificazione

- 11.1 Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
- 11.2 La mappatura delle aree verdi con la definizione delle loro tipologie in relazione alle funzioni prevalenti, il riconoscimento di quelle di particolare pregio storico-naturalistico, il catasto del patrimonio arboreo, è effettuata come specificato in Allegato C.

programmazione

- 12.1 Per affrontare razionalmente la gestione del patrimonio l'Ufficio del Verde (direttamente o tramite l'Affidatario) redige un Programma annuale nel quale sono specificati:
- gli ambiti territoriali di intervento (indicati in modo da consentire la facile identificazione da parte di gruppi e cittadini interessati);
 - i tipi di intervento da condurre in ogni ambito;

i tempi degli interventi e delle procedure di informazione e consultazione della cittadinanza ad essi collegati.

- 12.2 Per giungere alla definizione del Programma annuale l'Ufficio per il Verde elabora una proposta che viene presentata e discussa all'interno del Forum, in un processo di consultazione tra tecnici e non tecnici che porta alla versione definitiva. La proposta finale è accessibile e pubblicizzata nelle sedi dei Consigli di Quartiere e Municipalità e reso disponibile anche in rete.

manutenzione programmata

- 13.1 Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione programmata. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto ed incluso nel Programma annuale.

potature programmate e straordinarie

- 14.1 Non è permesso potare alberi pubblici senza un'adeguata giustificazione, previa modifica dei tecnici comunali competenti.
- 14.2 La potatura degli alberi in città è consentita solo se necessaria a mantenere le alberature, se ne aiuta a regolare la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali e meccanici, a correggere difetti strutturali (potatura in fase giovanile e potatura di riforma).

- 14.3 Le potature potranno anche essere richieste dal comando di Polizia Municipale o dalla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori e successivamente effettuate, previa autorizzazione dell'Ufficio per il Verde, nel caso di problemi di visibilità alla segnaletica stradale e/o agli impianti semaforici.
- 14.4 La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica. In entrambi i casi quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che:
- n) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;
 - o) l'esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
 - p) il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi;
 - q) il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all'attacco degli insetti e dei funghi patogeni.
- 14.5 La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi di incolumità pubblica e qualora non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima o di branche laterali di un albero adulto. Il taglio a capitozzo danneggia l'albero.

abbattimenti

- 15.1 In accordo con i principi guida della Strategia per la Natura in città, il Comune di Venezia si impegna ad evitare l'abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario.
- 15.2 Gli abbattimenti di alberature pubbliche sono vietati e potranno essere autorizzati solo dall'Ufficio per il Verde nei casi in cui si manifestino evidenti rischi per l'incolumità pubblica (piante gravemente danneggiate con gravi patologie o compromesse nella loro stabilità) oppure sia evidente che la pianta è morta. In questi casi, ove ne ricorrano gli estremi, il Comune si riserva il diritto di chiedere l'indennizzo, in base alle metodologie di stima del valore ornamentale (v. art. B.35).
- 15.3 Di norma non sono previsti casi di abbattimenti di interi filari. Eventuali abbattimenti di interi filari devono essere previsti in ambito di pianificazione, predisponendo contestualmente il rinnovamento del patrimonio arboreo.

art. 16 tutela dei rifugi e nidi della fauna selvatica sulle alberature pubbliche

- 16.1 In caso di abbattimenti gli eventuali animali selvatici ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero della fauna selvatica che provvederanno alla loro reintroduzione in natura.
- 16.2 Nidi o rifugi distrutti in seguito ad abbattimenti saranno sostituiti sulle rimanenti alberature da strutture artificiali (cassette nido per uccelli, chiropteri e altri animali).

art. 17 sostituzioni

- 17.1 Qualora non sia possibile evitare l'abbattimento di un albero, occorre ripristinarlo con sostituzione di un esemplare di caratteristiche simili ed idonee al sito e sempre che il ripristino non crei problemi di visibilità in area di incrocio. Se la piantagione della stessa specie risulta inadeguata, causa cambiamento delle condizioni nel contesto urbano o per disposizioni fitosanitarie previste da apposite normative, la scelta del nuovo esemplare deve essere garantita nel rispetto della pianta stessa (v. "nuove piantagioni") e a seguito di adeguate consultazioni partecipate.
- 17.2 Nel caso non fosse possibile posizionare la nuova essenza nello stesso sito, per definire la nuova posizione occorre considerare le esigenze di crescita dell'albero e le sue necessità ecologiche e biologiche; i vincoli del nuovo luogo di impianto; le preferenze espresse dagli abitanti, sentito il parere espresso dall'Ufficio del Verde e del Forum.

- 17.3 Negli interventi di manutenzione programmata sono contemplati i casi in cui le alberature debbano essere sostituite a causa dell'indebolimento strutturale dovuto agli stress provocati dall'ambiente urbano, di malattie o di morte. Ciò avviene solo dopo aver condotto un'attenta perizia tecnica sullo stato di salute della pianta, ed aver effettuato tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle migliori condizioni di stabilità.

art. 18 nuove piantagioni

- 18.1 L'Amministrazione Comunale favorisce l'incremento del patrimonio vegetale sia pubblico che privato, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, privilegiando le specie locali, di cui all'Allegato E, così da rafforzare il carattere identificativo locale e garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie differenti e favorendo la diversità biologica, sia in termini di specie che in termini di età, in modo da garantire una popolazione arborea ed arbustiva sana e bilanciata. La messa a dimora dovrà essere eseguita a regola d'arte da personale tecnico specializzato e le nuove alberature dovranno essere scelte considerando le esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, quali:
- r) la sistemazione paesaggistica esistente, le condizioni di usufruizione dell'area prescelta l'eventuale destinazione d'uso dell'area stessa
 - s) la presenza di infrastrutture e reti aeree;
 - t) condutture sotterranee;
 - u) topografia, tipologia, qualità e umidità del suolo;
 - v) esposizione a venti invernali, sali antigelo (viali e strade alberate), spruzzi salini (in prossimità della conterminazione lagunare);

- w) inquinamento dell'aria;
- x) potenziale nodo per le reti di collegamento delle aree verdi al fine di migliorare la funzionalità ecologica.

18.2 La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata anche in considerazione dei benefici che l'ambiente urbano di destinazione potrà trarre: in particolare la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore e la carica batterica dell'aria, la resistenza alle malattie e la rusticità.

art. 19 comunicazione degli interventi programmati

- 19.1 Un mese in anticipo sull'avvio degli interventi programmati, l'Ufficio per il Verde ne dà avviso alla popolazione, tramite comunicazione sui siti web del Comune e dell'Affidatario, e tramite comunicati alla stampa e campagna informativa da condursi nella zona dell'intervento. Questa è effettuata attraverso l'affissione di un cartello, presso le bacheche del Consiglio di Quartiere o Municipalità e in prossimità dell'area di intervento in cui si illustra sinteticamente l'intervento previsto.

art. 20 interventi di emergenza

- 20.1 Nei casi nei quali la stabilità di una pianta sia compromessa da eventi eccezionali (atmosferici o di altro tipo) ed essa diventi una minaccia per la pubblica incolumità, sono ammessi interventi urgenti volti a ripristinare condizioni di sicurezza. La valutazione dell'effettiva necessità di tali interventi deve essere condotta dall'Ufficio del Verde, su segnalazione degli operatori di manutenzione, dei cittadini, anche attraverso i Consigli di Quartiere e le Municipalità.

art. 21 comunicazione degli interventi di emergenza

- 21.1 Nei casi in cui si debba operare in condizioni di emergenza, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, andranno apposti cartelli informativi nelle vicinanze delle:
- y) porzioni di territorio (strada, piazza, campo, ecc.) se si tratta di interventi seriali;
 - z) singole piante se si tratta di interventi puntuali.

- 21.2 Il cartello informativo deve riportare in modo chiaro e leggibile:
- aa) la natura e le ragioni dell'intervento;
 - bb) i tempi previsti per la sua realizzazione;
 - cc) il codice identificativo del documento di autorizzazione dell'intervento emanato dall'ufficio del Verde, ovvero il capitolo del Contratto di Servizio cui l'intervento fa riferimento;
 - dd) l'esecutore dell'intervento, con i recapiti telefonici, postali, fax, e-mail ai quali rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

art. 22 lavori pubblici in prossimità di alberature o aree verdi

- 22.1 Tutti gli interventi sul territorio che coinvolgono il patrimonio verde, in ogni sua forma, direttamente e indirettamente, devono essere eseguiti nel rispetto del presente regolamento. In particolare adottando tutti gli accorgimenti utili, in modo da evitare ogni inutile danneggiamento, immediato o futuro, preservando, mantenendo e ripristinando le esigenze ecologiche e biologiche del verde;
- 22.2 Gli interventi di scavo o lavori in prossimità di alberature devono essere autorizzati dall'Ufficio per il Verde e sono normati nell'Allegato B.
- 22.3 Nel caso di alberi ad alto fusto i danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.
- 22.4 Nei Capitolati Speciali d'Appalto dell'Amministrazione Comunale dovranno essere inseriti specifici richiami alla presente normativa.

art. 23 adozione di aree verdi

- 23.1 Associazioni, gruppi di cittadini, e altri soggetti privati possono prendersi cura in modo continuativo di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza attraverso la stipula di una convenzione nel rispetto dei "diritti fondamentali del verde in città" sopra descritti, previa verifica degli Uffici comunali competenti.
- 23.2 L'assegnazione di una o più aree (o porzioni di esse) avviene in conseguenza della richiesta all'Ufficio del Verde da parte dei soggetti che si dichiareranno responsabili per gli interventi operati sulle stesse. L'Ufficio del Verde (coadiuvato all'occorrenza dalla Commissione,) predisporrà una modulistica specifica e valuterà di volta in volta l'opportunità di assegnare le aree, il tipo di interventi che l'assegnatario potrà effettuare, l'eventuale fornitura di supporti tecnici e conoscitivi necessari alla corretta cura e gestione, le modalità di contratto e di godimento dell'area.

Capo IV “Promuovere la cultura del verde”

art. 24 sensibilizzazione

- 24.1 Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
- 24.2 Le iniziative di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni svolte dal verde urbano trovano promozione, definizione progettuale e di fattibilità, pubblicizzazione attraverso il Forum.
- 24.3 Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico sono esposte in ogni area verde pubblica, con chiarezza di linguaggio ed eventualmente con l'uso di immagini, schemi o disegni esplicativi.
- 24.4 Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. Tutti i tipi di intervento sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.) sono pertanto comunicati al pubblico secondo i tempi e i modi definiti nel capo III riguardante gli interventi sul verde.
- 24.5 La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, gli abitanti, i Consigli di Quartiere e le Municipalità.

CapoII. “Vivere il verde pubblico”

art. 25 accesso

- 25.1 L'utilizzo delle aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza è assicurato per tutte le forme che non compromettano l'integrità dell'ambiente, delle cose e delle persone.
- 25.2 Limitazioni all'accesso e all'uso, sia da parte di persone che di animali, sono previste per aree verdi o per parti di esse i cui valori naturalistico-ambientali, storici e/o paesaggistici siano riconosciuti nella normativa vigente ovvero risultino dai futuri censimenti.
- 25.3 L'accesso a parchi e giardini pubblici, in linea generale, è aperto ad animali domestici di piccola e media taglia tenuti al guinzaglio dai proprietari. Questi ultimi vigilano sul comportamento degli animali e garantiscono la sicurezza e la pulizia dei luoghi. Restrizioni all'accesso sono stabilite di volta in volta da apposite ordinanze. Ove possibile, nei parchi pubblici, si dovrà provvedere alla realizzazione di “aree cani” dovutamente attrezzate.
- 25.4 L'accesso ai parchi, giardini pubblici e alle aree verdi attrezzate è interdetto a tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi necessari alla manutenzione e al controllo e i mezzi delle forze di sicurezza, di pronto soccorso e di fornitura a punti di ristoro o ad altre attività commerciali interne alle aree verdi.

- 25.5 L'orario di apertura di parchi e giardini e l'eventuale dotazione di servizi di vigilanza dedicati è stabilito da parte dei Consigli di Quartiere o dalle Municipalità con apposita delibera, in considerazione delle esigenze espresse dagli abitanti.

art. 26 attrezzature

26.1 Parchi e giardini pubblici possono essere dotati di attrezzature base intese ad agevolare il più possibile la fruizione degli spazi verdi da parte dei diversi tipi di utenti. La dotazione di tali attrezzature è definita in base alle funzioni attribuite ai singoli luoghi in sede di pianificazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ed in base alle esigenze espresse dai fruitori attraverso il Forum, il Consiglio di Quartiere o la Municipalità. La dotazione di attrezzature consiste in una combinazione di sistemazioni e arredi quali ad esempio:

spazi dedicati al gioco per bambini (possibilmente articolati per fasce di età);

panchine e aree di sosta (possibilmente attrezzate con ripari, tavoli e barbecue);

cestini per rifiuti (possibilmente adatti alla raccolta differenziata);

colonnine S.O.S.

servizi igienici

servizi igienici per disabili;

telefoni pubblici;

gazebo, palchi e altre attrezzature per l'allestimento di rappresentazioni artistiche;

ricoveri per cicli e motocicli;

fontanelle;

recinzioni per cani;

recinzioni perimetrali;

sistemi di controllo e vigilanza;

ogni altro elemento ritenuto utile per favorire la presenza della fauna selvatica ed informare il pubblico come cassette nido, mangiatoie, pannelli didattici.

ogni altro elemento ritenuto utile e qualificante.

art. 27 usi particolari

27.1 Specifiche autorizzazioni sono richieste all'Ufficio per il Verde per:

- a) attività di tipo commerciale anche temporanee;
- b) manifestazioni pubbliche (concerti, rappresentazioni, comizi, ecc.).

27.2 L'autorizzazione per le attività di cui sopra è rilasciata in considerazione delle garanzie che il richiedente è in grado di fornire sulla preservazione delle risorse naturalistiche esistenti nell'area e sul mantenimento del carattere pubblico della stessa, sentiti i pareri degli altri uffici comunali interessati.

Aree private a verde

art. 28 indicazioni per il verde privato

- 28.1 Per le aree private a verde, valgono le linee guida espresse per il verde pubblico e indirizzate a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di piantagione, cura e mantenimento di essenze vegetali. Tali linee guida sono da intendersi quali indicazioni di buona prassi da seguire per mantenere il patrimonio verde sano e in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare pericolo di incolumità pubblica e problemi igienico-sanitari, contribuendo così al contenimento del rischio idrogeologico nelle aree rurali e lungo i fossati, alla depurazione bio-chimica dell'aria, alla fissazione delle sostanze tossiche e delle polveri e allo smorzamento dei rumori, alla stabilizzazione del microclima (rinfrescando le abitazioni d'estate e trattenendo il calore d'inverno), ed all'addolcimento del paesaggio urbano. Non va inoltre sottovalutata l'importanza di tutte le aree verdi, anche private, nel mantenimento della fauna selvatica che può trovare in questi ambienti la possibilità di alimentazione e nidificazione.
- 28.2 I proprietari di aree verdi sono comunque responsabili delle essenze vegetali di loro competenza; hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) in modo da evitare impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale (art. 29 del Codice della Strada).

- 28.3 Le principali norme nazionali, regionali e locali che i proprietari devono conoscere sono quelle rivolte ad alberature di particolare valore storico ed ambientale e le “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale” di cui alla Legge forestale regionale (L.R. 13 settembre 1978 n. 52) e successivo adempimento dell’art. 5 del R.D. n 3267 del 1923 approvato con regolamento n. 83 del 18/12/80.
- 28.4 Per motivi di rispetto civico si ricordano anche gli articoli del Codice Civile che normano le distanze delle alberature dai confini di proprietà (art. 892 Cod. Civ. e succ.).
- 28.5 Per l’esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela (Legge Speciale per Venezia o altri vincoli paesaggistici) occorre chiedere specifica autorizzazione all’Ufficio competente.
- 28.6 Si ricorda inoltre il rispetto delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante (v. Allegato D).
- 28.7 L’Ufficio per il Verde e l’Affidatario si rendono disponibili per consigliare i privati cittadini in merito alle potature, ai nuovi impianti e altri interventi particolari da effettuare sugli alberi.

Capo VII “Per chi non rispetta il verde”

art. 29 sanzioni

- 29.1 Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;
- 29.2 All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale dell'Ufficio per il Verde, avente qualifica di funzionario e munito di apposito documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Resta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità del Comune di addebito all' Affidatario sia del valore ornamentale (v. artt. B.36 e B.37) e/o del danno biologico (v. art. B.38) in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

Capo VIII Disposizioni finali e transitorie

art. 30 esecutività del Regolamento

- 30.1 L' Ordinanza Sindacale n° 39/6/498 del 04.06.86 e l'Ordinanza Sindacale n° 3329 del 18.01.88 si intendono automaticamente abrogate con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 30.2 Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 30.3 Entro 6 mesi dall'adozione del Regolamento saranno nominati i rappresentanti in Commissione di tutti gli Uffici comunali aventi funzioni incidenti con la pianificazione, la progettazione, la gestione, la manutenzione e la trasformazione degli spazi verdi.

art. 31 deposito del Regolamento

- 31.1 Copia del presente Regolamento è depositata e visibile presso l'Ufficio per il Verde, le sedi di Consiglio di Quartiere e di Municipalità e presso gli Uffici della Polizia Municipale, ove potrà essere consultato negli orari di apertura per il pubblico.

ALLEGATO A

Come funziona il Forum del Verde

A1. Il Forum del Verde (Forum) è un organismo a base volontaria e rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del verde condividendo i principi del Regolamento e vogliono partecipare alle decisioni inerenti il patrimonio di verde pubblico.

- **accesso**

A2. L'accesso al Forum è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 14° anno di età.

L'adesione al Forum avviene mediante la comunicazione all'Ufficio del Verde dei dati anagrafici quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo di posta ordinario, ed eventuale indirizzo di posta elettronico presso cui si intende ricevere le informazioni relative alle attività svolte.

- **funzioni**

A3. Funzione principale del Forum è conciliare le necessità tecniche con le istanze della cittadinanza nel trattamento delle questioni relative:

- a) alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde;

- b) alla diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico;
- c) al contributo partecipativo su progettazione, costruzione gestione e controllo degli spazi destinati a verde pubblico

A4. Il Forum collabora con l'Ufficio per il Verde attraverso la discussione dei Programmi annuali di intervento e la segnalazione di situazioni problematiche o comunque di interesse per le attività svolte dall'Ufficio stesso. Il Forum ha inoltre funzioni consultive per tutti gli altri Uffici comunali, centrali e decentrati, che abbiano competenze su progettazione o gestione delle aree a verde.

A5. In relazione ai temi in agenda o alle competenze territoriali il Forum potrà articolarsi in 'Forum tematici' o 'Forum di Quartiere o di Municipalità'. Tali suddivisioni verranno decise all'interno del Forum stesso, in modo da garantire l'opportuna integrazione tra le attività svolte dalle singole parti e la coerenza complessiva delle iniziative.

- funzionamento

A6. Il Forum elegge entro le prime tre riunioni, sulla base di una congrua rosa di candidati, un coordinamento composto da 5 persone

Una volta eletto il coordinamento, esso dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) rappresentare il dibattito e le scelte emerse dal Forum;
- b) convocare le assemblee del Forum;
- c) redigere l'Ordine del giorno delle riunioni;
- d) predisporre la documentazione necessaria;
- e) redigere verbali dettagliati degli incontri;
- f) comunicare all'Ufficio per il Verde la necessità di essere convocato e

quest'ultimo provvederà entro 15 giorni dalla richiesta mediante comunicazione ai 5 componenti il coordinamento e affissione della convocazione agli albi del Comune, delle Municipalità e dei Quartieri

A7.L'Ufficio per il Verde dovrà garantire l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti al Forum, convocare e coordinare il lavoro della Commissione Tecnica e di tutti gli Uffici amministrativi competenti in materia di verde sul territorio comunale. Le riunioni del Forum, fino ad elezione del coordinamento, saranno convocate direttamente dall'Ufficio per il Verde e si svolgeranno in un luogo adatto ad accogliere tutti gli iscritti. La sede delle riunioni successive verrà stabilita di volta in volta possibilmente in sedi comunali o convenzionate con la stessa Amministrazione.

A8.Gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e tutti i materiali prodotti dal Forum saranno pubblicati su una specifica pagina web del sito del Comune di Venezia a cura dell'Ufficio per il Verde e gli originali dovranno essere depositati presso lo stesso ufficio.

A9.L'Ufficio per il Verde e la Commissione Tecnica (Commissione) possono consultare il Forum per dare supporto tecnico – conoscitivo necessario all'approfondimento dei temi posti a dibattito.

ALLEGATO B

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

- autorizzazioni

B.1. Le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico, le banchine o massicciate di strada alberate devono essere autorizzate dall' Ufficio per il Verde. La richiesta dovrà contenere:

- a) le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
- b) una planimetria quotata indicante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area verde interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 20 m oltre il limite di intervento ed riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (ingombro del cantiere, sezione degli scavi);
- c) la durata degli interventi,
- d) documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito
- e) l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria il Comune di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione,
- f) le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi,
- g) tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale).

B.2. I lavori che comportino interventi di importo, valutato ai prezzi del Capitolato OO.MM del Comune di Venezia, superiore ad euro 25,000,00 saranno discussi nel Forum, di cui all'art. 6 del Regolamento. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare i lavoratori delle prescrizioni tecniche

disposte e deve affiggere in cantiere un cartello con notizie che informino la cittadinanza dei lavori autorizzati.

B.3. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare con un miglioramento qualitativo il verde penalizzato dall'intervento per un importo pari al danno arrecato, quantificato con le modalità di cui all'art. B.28 ; in via subordinata, il soggetto autorizzato sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile del Comune, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente.

- presenze vegetali

B.4. Gli interventi di manomissione di aree verdi ed alberate dovranno tener conto delle piante già presenti nel luogo e del loro spazio minimo vitale sin dalle fasi preliminari di progettazione, adeguando alle naturali capacità di sviluppo futuro le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

B.5. Lo spazio minimo vitale necessario, dipendendo strettamente dalla specie arborea o arbustiva considerata, verrà indicato di volta in volta da personale tecnico specializzato dell'Ufficio del verde.

B.6. Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuto in ogni caso la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio per il Verde.

- prescrizioni tecniche

B.7. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la vita delle alberature interessate dalle azioni di manomissione o di scavo occorre operare facendo in modo da garantire sempre:

- a) spazio fisico per il sostegno dell'albero e per lo sviluppo delle radici stesse;
- b) adeguato volume di terreno da colonizzare e controllare;
- c) superficie libera per lo scambio di ossigeno ed acqua;
- d) adeguato e sostenibile apporto di sostanze nutritive essenziali;
- e) disponibilità di acqua e il suo movimento libero nel terreno.

B.8. Proteggere ed evitare di danneggiare quanta più ampia superficie libera di terreno possibile al di sotto delle chiome degli alberi.

B.9. Gli interventi in prossimità, così come definita al successivo articolo B.10, di alberi ed arbusti devono essere eseguiti previo sopralluogo di tecnici dell'Ufficio per il Verde precedentemente avvisati che potranno impartire disposizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori

- lavori di scavo

B.10. I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero: indicativamente ad una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

B.11. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitando tagli e

danneggiamenti.

B.12. Gli eventuali tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti in modo netto (non strappando le radici), disinfettando le ferite con gli anticrittogamici prescritti dall'Ufficio per il verde.

B.13. Per evitare di compromettere la vita dell'albero e la sua futura stabilità meccanica le radici più grosse non devono essere amputate o danneggiate, e vanno protette contro il disseccamento con la iuta. L'amputazione delle radici portanti equivale all'abbattimento dell'albero.

B.14. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. del 17.04.1998 e recepito dalla Regione Veneto con D.G.R del 26.01.1988 n. 291 "lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano".

B.15. Gli scavi non devono rimanere aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente oppure coprendo le radici con una stuoia e mantenendole sempre umide per evitarne il disseccamento.

B.16. Se sussiste il pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici vanno coperte con materiale isolante.

B.17. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le specie di prima grandezza, di m 1,00 per quelle di seconda grandezza e m 0,50 per le specie di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

B.18. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, altro) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali

deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dall'Ufficio per il verde.

B.19. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- a) vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, altro.
- b) gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante. I tecnici dell'Ufficio del verde indicheranno lo spessore necessario.
- c) sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta.

B.20. Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti per cause di forza maggiore l'Ufficio per il Verde descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori.

- allestimento di cantieri

B.21. Gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti, con recinzioni rigide per evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, altro., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, altro Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, altro) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che dovranno essere trattate in conformità alle disposizioni di legge in materia.

B.22. Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, altro. L'acqua di lavaggio, in particolare quella con le polveri di cemento è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

B.23. Si deve mantenere libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dall'Ufficio competente l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

B.24. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità di un giardino, occorre informare preventivamente la cittadinanza con adatti cartelli di avviso, come indicato dall'Ufficio per il Verde.

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

• procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento

B.25. Le spese dei lavori di ripristino di aree verde e alberate sono a carico dell'autore della manomissione (ai sensi dell'art. 197 del TU sulla finanza locale, R.D. 14/02/1931 n.1175).

B.26. I lavori di ripristino verranno gestiti dal Comune al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante. Tali lavori saranno diretti dall'Ufficio per il verde. L'importo dei lavori di ripristino:

- a) verrà addebitato all'autore della manomissione (art. B.26);

b) sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Comune con le ditte di manutenzione ordinaria (valore effettivo); l'IVA verrà applicata su questo importo;

c) verrà maggiorato del 18%, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo della qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati e quale parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che ci si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

B.27. La maggiorazione del 18% sull'importo effettivo verrà rimborsata direttamente al Comune, se l'autore della manomissione è:

un privato: il Comune paga l'impresa esecutrice dei lavori di ripristino e addebita tale spese all'autore della manomissione;

un ditta/ente società: liquida direttamente all'impresa esecutrice i lavori di ripristino; le imprese emetteranno fattura relativamente ai lavori eseguiti in ogni trimestre solare, direttamente all'autore della manomissione in base alle contabilità allestite dall'Ufficio per il Verde, secondo le modalità descritte qui di seguito.

B.28. La contabilizzazione (ossia il calcolo dei danni subiti dal patrimonio vegetale del Comune, in termini economici) dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione comunale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'Ufficio per il verde e dal personale della ditta esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'autore della manomissione.

B.29. Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di

un'area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio per il Verde, sentito il Quartiere o la Municipalità, e il Forum, il ripristino totale dell'area senza che l'autore della manomissione possa sollevare alcuna eccezione.

B.30. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 m² i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia.

B.31. L'Affidatario sarà impegnato a rimborsare, con le stesse modalità, gli oneri eventualmente derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che verrà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con il Comune ed alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati della stessa aliquota del 18% di cui sopra.

B.32. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP. Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture indipendentemente dalle rettifiche che l'autore della manomissione ritenga di dover richiedere; tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, verranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio. Nel caso in cui l'autore della manomissione sia un privato, l'eventuale rettifica verrà liquidata con nota di accredito successiva.

B.33. Nel caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'autore della manomissione gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione del verde del Comune di Venezia e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Metodologia per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

- metodologia per la stima del valore ornamentale

abbattimenti

B.34. Nel caso in cui l'Ufficio per il Verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune ha il diritto di chiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

dove:

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

V.l. = Valore di mercato del legname da opera retraibile (se incamerato dal Comune)

interventi sulla chioma

B.35. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il

Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

dove: I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento

H = Incidenza percentuale della chioma asportata

- metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

B.36. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca il deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

dove: D.b. = Danno biologico

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

- valore ornamentale

B.37. Il valore ornamentale viene determinato nel seguente modo.

Alberi di dimensioni fino ad un diametro di cm 10: valore base di Euro 1000,00. Per ogni cm di diametro in più, un incremento del valore base pari ad Euro 40,00.

ALLEGATO C

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

- C1. Al fine di conservare, difendere, ripristinare, migliorare e qualificare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici, sportivi e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, l'Amministrazione Comunale adotterà un Piano di tutela e valorizzazione del Verde Pubblico. Tale Piano si propone di programmare, controllare e promuovere il mantenimento e lo sviluppo del verde pubblico, urbano e agricolo, attraverso iniziative ed attività volte alla sua valorizzazione e promozione.
- C2. Nel suddetto Piano dovranno essere individuate le aree di pregio naturalistico, sulla base di quanto già previsto dagli strumenti urbanistici e dalle normative vigenti, con l'obiettivo di assicurare la loro conservazione, tutela, valorizzazione ed eventuale ripristino in situazioni degradate.
- C3. Fino all'adozione del suddetto atto di pianificazione, rimangono le prescrizioni vigenti di protezione in base alle leggi in materia, alle indicazioni del P.R.G. comunale ed a quanto previsto dal presente Regolamento.
- C4. L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire un catasto del patrimonio arboreo con catalogazione delle specie arboree presenti e degli impianti suddivisi secondo: categoria di aggregazione, importanza storico – ambientale, destinazione d'uso. Obiettivi della catalogazione sono:
- a) Censimento organico delle presenze arboree al fine di rilevare esemplari unici per età, specie e coltivazione;

- b) Censimento delle coltivazioni esistenti, secondo classificazioni specifiche: parchi di interesse sovracomunale, parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali e piazze, giardini di corredo delle scuole, impianti sportivi, cimiteri, ospedali e residenze;
 - c) Censimento per importanza storico – ambientale del complesso nel suo insieme, in rapporto alla collocazione territoriale, in relazione alla consistenza;
 - d) Censimento per valutare le condizioni fitosanitarie, biologiche del patrimonio verde del Comune, tale da permettere una gestione pianificata dello stesso e da utilizzarsi come punto di partenza per le decisioni di manutenzione e pianificazione.
 - e) Censimento in relazione alla destinazione d'uso:
 - contemplativo
 - ecologico
 - ricreativo
 - didattico-culturale
- nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

C5. Nelle aree di competenza comunale per ogni opera a verde di nuova realizzazione o per interventi anche di competenza di altri uffici o enti sul verde già esistente, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Verde che ne valuterà la validità e la rispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed ai criteri fondamentali della corretta progettazione ambientale e paesaggistica, della rispondenza degli impianti alle norme di base della futura manutenzione, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, sportivi e didattici. Nei casi in cui tali progetti insistano su siti di interesse comunitario o su aree particolarmente significative dal punto di vista ecologico- ambientale

l'approvazione dei progetti devono avvenire in concerto con l'Osservatorio Naturalistico del Comune.

C6. Le deliberazioni riguardanti la materia del verde pubblico dovranno riportare il parere del dirigente comunale responsabile in materia di verde.

C7. Il progetto degli impianti vegetali, dovrà contenere:

- a) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200 o al massimo 1:500, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, con le relative caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle Norme di attuazione del vigente P.R.G. (vedi scheda Allegato D);
- b) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali nonché le attrezzature ludiche eventuali, gli arredi, gli impianti fognari, idrici ed elettrici se previsti, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati;
- c) l'eventuale apporto di terra (specificare quantità e sue caratteristiche chimico-fisiche);
- d) il computo metrico-estimativo dell'opera compiuta,
- e) una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato, quali un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un agrotecnico

C8. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati all'Ufficio competente in duplice esemplare di cui uno sarà trattenuto agli atti da tale ufficio. Il progetto deve essere eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.

La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro i termini indicati nell'atto concessorio od autorizzatorio.

C9. E' obbligatorio il parere preventivo dell'Ufficio competente relativamente alle proposte da inserire negli strumenti urbanistici ove le norme degli

stessi dovessero prevedere specifiche disposizioni in ordine alle tipologie e modalità di realizzazione delle aree a verde pubblico.

C10. Tutti i lavori soggetti a questo Regolamento, da chiunque eseguiti, prima della presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale dovranno essere verificati e validati dai tecnici dell'Ufficio per il Verde. Non saranno presi in carico dall'Amministrazione Comunale i lavori eseguiti in difformità delle disposizioni impartite.

ALLEGATO D

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

- alberi di particolare interesse

D1. Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale od inserite in elenchi di esemplari soggetti a tutela assoluta ai sensi della L.R. 9/08/2002, n.20 in quanto particolare interesse botanico e/o storico, sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta altamente specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della C.C.I.A.A., sotto il controllo dei tecnici incaricati dell'Ufficio dell'Amministrazione Comunale competente in materia di verde pubblico

- salvaguardia fitopatologica

D2. Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente, alla prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali:

- a) Processionaria del pino (*Taumatopea pityocampo*) su pino nero e cedro (D.M. 17.04.98);
- b) Cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata f. Pl.*) sui platani (D.M. 17.04.98, decreto recepito dalla Regione Veneto con D.G.R. del

26.01.1988 n. 281);

- c) *Matsucoccus (Matsucoccus feytaudi)* la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo.

D3. Risulta opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi, divulgati dal Servizio Fitosanitario Regionale, di altri agenti patogeni a rapida diffusione, anche se non è obbligatoria la lotta secondo la legislazione vigente, quali:

- a) Bruco americano (*Hyphantria cunea*) su Acer negando, Gelso, Salici, Prugni, ed altri
- b) Cameraria dell'Ippocastano (*Cameraria ohridela*) sugli Ippocastani.

D4. Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperienza, visibili sulle piante dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio del Comune di Venezia da parte dei proprietari degli alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, l'ufficio suddetto provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità pubblica, nonché il diffondersi della malattia o parassitosi in atto. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.

ALLEGATO E

Art. 71 delle Norme di attuazione del vigente P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione del 23.02.1998 n° 531,

- **art. 71 – siepi ed alberature**

E1. Nella formazione di siepi ed alberature nelle zone rurali, nonché nella sistemazione degli scoperti a verde nelle zone residenziali, nelle zone per strutture ricettive all'aperto, nel verde di arredo stradale e nei parcheggi, è ammesso esclusivamente l'uso di specie autoctone, tra quelle elencate nell'elenco allegato al presente articolo. Possono essere ammesse deroghe a quanto disposto dal precedente comma, previo parere della C.E. e dell'Ufficio competente, per i parchi delle ville storiche o comunque degli edifici di cui al precedente art. 68, qualora sia adeguatamente documentato l'uso di essenze diverse nella formazione originaria di detti parchi e pertinenze. E' altresì ammesso l'uso di essenze diverse, previo parere come al precedente comma, nelle sottozone B4 al fine di uniformare l'attrezzatura a verde degli scoperti alle preesistenze originarie circostanti.

ELENCO DELLE SPECIE INDICATE PER LA COSTITUZIONE DI SIEPI ED ALBERATURE

(valido solo per la terraferma)

<i>Acer campestris</i>	<i>Prunus mahaleb</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Prunus padus</i>
<i>Berberis vulgaris</i>	<i>Prunus spinosa</i>
<i>Carpinus betulus</i>	<i>Pyrus communis</i>
<i>Celtis australis</i>	<i>Pyrus pyraster</i>
<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Quercus pedunculata</i>
<i>Corylus avellana</i>	<i>Quercus robur</i>
<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Quercus rubescens</i>
<i>Crataegus oxyacantha</i>	<i>Rhamnus catharticus</i>
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	<i>Rhamnus frangula</i>
<i>Euonimus europaeus</i>	<i>Rosa canina</i>
<i>Ficus carica</i>	<i>Sambucus nigra</i>
<i>Fraxinus angustifolia</i>	<i>Sambucus racemosa</i>
<i>Fraxinus ornus</i>	<i>Salix alba</i>
<i>Fraxinua excelsior</i>	<i>Salix caprea</i>
<i>Hyppophae rhamnoides</i>	<i>Salix cinerea</i>
<i>Juglans regia</i>	<i>Salix eleagnos</i>
<i>Laurus nobilis</i>	<i>Salix purpurea</i>
<i>Ligustrum vulgare</i>	<i>Salix triandra</i>
<i>Malus domestica</i>	<i>Salix viminalis</i>
<i>Malus sylvestris</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Mespilus germanica</i>	<i>Sorbus aria e S. terminalis</i>
<i>Morus alba</i>	<i>Sorbus domestica</i>
<i>Morus nigra</i>	<i>Tamarix gallica</i>
<i>Populus alba</i>	<i>Taxus baccata</i>
<i>Populus nigra Nigra</i>	<i>Tilia cordata</i>
<i>Populus nigra Italica</i>	<i>Tilia Platiphyllous</i>
<i>Prunus avium</i>	<i>Ulmus minor</i>
<i>Prunus cerasus</i>	<i>Ulmus glabra</i>

